

stessa legge ha enumerato le tasse, dalle quali le Società di mutuo soccorso venivano esonerate, e fra esse non è compresa quella di manomorta.

L'amministrazione, in base a quest'avviso dell'avvocatura erariale, ritenne allora soggetta a tassa la Società degli operai di Colorno.

Posteriormente, nel 1892, la questione si è affacciata per un'altra Società, cioè per la Società Pio-tipografica italiana in Torino. E si adottò lo stesso concetto, di ritenere cioè la Società soggetta alla tassa di manomorta.

Però debbo dire che fu applicato quel concetto interpretando largamente ed equitativamente la legge con due risoluzioni che mi pregio di esporre alla Camera.

Si fece cioè questa questione: supposto che le Società di mutuo soccorso siano soggette alla tassa di manomorta, in qual misura debbono essere soggette? Cioè debbono essere soggette nella misura ordinaria del 4 per cento, o secondo la misura di favore del mezzo per cento? E l'amministrazione ritenne dovessero essere soggette alla misura di favore del mezzo per cento.

In secondo luogo si disputò quali dei capitali, quali dei redditi delle Società di mutuo soccorso dovessero essere soggetti alla tassa di manomorta. Ora anche qui la Direzione del demanio, e per essa il Ministero delle finanze, adottò la misura più larga; cioè ritenne essere tassabili soltanto i redditi provenienti da capitali immobilizzati; non il contributo dei soci.

Da questa breve esposizione si ricavano queste conseguenze. La prima, che, dopo le disposizioni generali date nel 1866, altre disposizioni di ordine generale non sono state date dal Ministero; la seconda che le risoluzioni date dal Ministero riguardano i casi speciali, che ho or ora citato; la terza finalmente, che le disposizioni della legge di manomorta sono state applicate nel modo più largo ed equo alle Società di mutuo soccorso, che hanno reclamato al Ministero.

Premesso tutto ciò, io ripeto all'onorevole Bonardi che la questione è molto grave e delicata; che si riferisce a Società di mutuo soccorso, le quali meritano tutto il favore della legge, e molto più lo meritano da me (mi si permetta quest'atto di orgoglio), che sono stato l'autore della legge del 1866.

Quindi questa interrogazione mi indurrà

a riesaminare meglio la questione; tanto più che, per quanto io sappia, non vi è stato finora su di essa alcun responso dell'autorità giudiziaria.

Esaminerò se, nonostante le agevolezze finora accordate, altre maggiori se ne possono accordare, nel senso di dispensare dalla tassa di manomorta le Società di mutuo soccorso.

Credo che lo scopo dell'interrogazione degli onorevoli Bonardi e Quarena sia appunto questo, ed io li assicuro che farò di questo argomento oggetto di ulteriore esame.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonardi.

Bonardi. Ringrazio l'onorevole ministro delle cortesi parole con cui ha risposto alla nostra interrogazione. Egli ha riconosciuto, e ciascuno deve riconoscere, che l'argomento da me sollevato è molto importante. Non si tratta infatti soltanto delle Società operaie della mia regione, ma delle Società operaie legittimamente riconosciute in tutta l'Italia; alle quali s'intende di applicare una tassa che, a giudizio nostro, non deve essere applicata.

Il ministro ha giustamente richiamato i precedenti, ma io vorrei che non dimenticasse che nelle stesse disposizioni della legge 15 aprile 1886 sul riconoscimento giuridico delle Società operaie ed in quella 13 settembre 1874, testo unico, sulle tasse di manomorta egli potrebbe trovare argomento per esonerare da questa tassa le Società operaie. La prima legge esonera le Società di mutuo soccorso dalla tassa di assicurazione, ritenendo che esse, col provvedere ai casi di infortuni, di malattia e di vecchiaia, siano da assimilarsi alle Società di assicurazione. E poichè la legge sulla tassa di manomorta, all'articolo 1° esclude dalla tassa tutte le Società commerciali, industriali di credito o di assicurazione di qualunque forma, è evidente che anche le Società operaie, che sono da annoverare fra queste ultime, si debbano considerare esenti.

A mio giudizio, dunque, c'è abbastanza nelle leggi vigenti per esonerare le Società di mutuo soccorso da questa nuova tassa della quale si vogliono colpire.

L'onorevole ministro nei precedenti che ha accennato ha dato tutti gli argomenti a me per invocare dalla Camera quell'appoggio che io spero di avere da tutti quanti amano il sorgere ed il prosperare di queste Società sotto la tutela della legge.